



Roma, 09.06.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 20200005450/AG
Oggetto: Agenzia delle Dogane – Circolare 12/2020 – applicazione iva 22% sulle mascherine generiche, iva 5% su cessione ed importazioni e codici TARIC.
Circolare n. 12296
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Covid-19:
Agenzia delle Dogane – Circolare 12/2020 – riduzione aliquota iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19 e codici TARIC.

Si informa che l'Agenzia delle Dogane, con circolare 12/2020 del 30.5.2020 recante: “*Riduzione aliquota iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19 codici taric*”, ha precisato, per quanto d'interesse, che sulle mascherine “generiche” (o filtranti) - che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) - si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto l'elencazione contenuta nell'art. 124 del D.L. 34/2020 va considerata come tassativa e non meramente esemplificativa.

Inoltre, l'Agenzia ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sulla decorrenza dell'applicazione della riduzione dell'aliquota IVA del 5%, sulla tassatività dell'elencazione dei beni fornita dall'art. 124, comma 1, del D.L. 34/2020 e sulla esatta indicazione dei codici TARIC (codici di classifica doganale delle merci) per i beni elencati dall'art. 124, comma 1.

DECORRENZA

Il documento in esame conferma che il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell'art. 124 del D.L. 34/2020 “*Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*” **decorre dal 19 maggio 2020.**

Pertanto, l'esenzione dell'IVA decorre dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, non essendo in alcun modo configurabile un'efficacia retroattiva, *“neppure sulla scorta di una lettura estensiva della Decisione della Commissione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020 posto che tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire agevolazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una determinata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta al contagio da COVID-19, ha caratteristiche sue proprie, per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficiari, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva”*.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5%.

TASSATIVITA' DELL'ELENCAZIONE DEI BENI

La circolare evidenzia che la maggiore incertezza rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine “generiche” nell'ambito di applicazione dell'art. 124, commi 1 e 2. Infatti, nell'elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l'art. 124, comma 1, ha aggiunto alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, sono esplicitamente riportate **soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”**.

L'Agenzia rammenta che *“le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa”*.

Peraltro, nel documento dell'Agenzia, viene evidenziato che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del MISE n. 107886 del 23 aprile 2020 .

CODICI TARIC

Infine, la circolare rende noti i codici delle corrispondenti voci della tariffa doganale (Taric), relativi ai vari beni oggetto dell'agevolazione IVA in questione, ai quali è stato associato, nella tariffa stessa, il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al prossimo 31 dicembre, nella casella 33 della dichiarazione doganale di importazione (DAU).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)